



*Il Ministro dell' Ambiente
e della Sicurezza Energetica*

VISTA la Comunicazione della Commissione europea 2022/C 80/01 del 18 febbraio 2022 sulla “*Disciplina in materia di aiuti di Stato a favore del clima, dell'ambiente e dell'energia 2022*” (nel seguito: la Comunicazione CE), recante le condizioni in base alle quali gli aiuti possono essere considerati compatibili con il mercato interno a norma dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

VISTO il regolamento (UE) 2020/2094 del Consiglio, del 14 dicembre 2020 che istituisce uno strumento di supporto straordinario dell'Unione europea a sostegno della ripresa dell'economia dopo la crisi COVID- 19;

VISTO il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021 che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;

VISTO il regolamento delegato (UE) 2021/2106 della Commissione europea, del 28 settembre 2021 che integra il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza, stabilendo gli indicatori comuni e gli elementi dettagliati del quadro di valutazione della ripresa e della resilienza;

VISTO il regolamento (UE) 2023/435 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 febbraio 2023 che modifica il regolamento (UE) 2021/241 per quanto riguarda l'inserimento di capitoli dedicati al piano *REPowerEU* nei piani per la ripresa e la resilienza e che modifica i regolamenti (UE) n. 1303/2013, (UE) 2021/1060 e (UE) 2021/1755 e la direttiva 2003/87/CE;

VISTO il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) la cui valutazione positiva è stata approvata con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e sue successive modifiche e integrazioni;

VISTA, in particolare, la decisione di esecuzione del Consiglio ECOFIN dell'8 dicembre 2023 che modifica la predetta decisione di esecuzione del 13 luglio 2021 relativa all'approvazione della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza dell'Italia al fine, tra l'altro, di formalizzare gli esiti del processo di riprogrammazione del PNRR ai sensi dell'articolo 21 del richiamato regolamento (UE) 2021/241, nonché di dare attuazione alle modifiche normative introdotte dal predetto regolamento (UE) 2023/435 includendo nel PNRR italiano un capitolo specifico, denominato *Missione 7*, da dedicare alle iniziative *REPowerEU*;

VISTO l'allegato alla citata decisione di esecuzione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e sue successive modifiche e integrazioni relativa all'approvazione della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza dell'Italia e, in particolare, la misura Missione 2 (*Rivoluzione verde e Transizione ecologica*), Componente 2 (*Energia rinnovabile, idrogeno, rete e mobilità sostenibile*), Investimento 1.2 (*Promozione rinnovabili per le comunità energetiche e l'autoconsumo*) la quale prevede sovvenzioni per la realizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, accoppiati a sistemi di stoccaggio inseriti in configurazioni di autoconsumo collettivo e comunità delle energie rinnovabili, in particolare in comuni con meno di 5 000 abitanti per una potenza complessiva pari almeno a 1,73 GW;

CONSIDERATI i traguardi (*milestone*), gli obiettivi (*target*) e le ulteriori disposizioni definiti per l'Investimento 1.2 dal medesimo allegato alla citata decisione di esecuzione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e sue successive modifiche e integrazioni:

- a) *milestone* M2C2-46, da raggiungere entro il 31 dicembre 2025: “*Firma dei contratti per la concessione di sovvenzioni per la realizzazione degli interventi a beneficio delle comunità energetiche*”;
- b) *target* M2C2-47, da raggiungere entro il 30 giugno 2026: “*Installazione di nuova capacità di generazione elettrica pari ad almeno 1 730 MW da fonti rinnovabili presso le comunità energetiche e gli autoconsumatori di rinnovabili che agiscono congiuntamente ubicati nei comuni con meno di 5 000 abitanti. Questa misura non deve sostenere attività legate all'idrogeno che comportino emissioni di gas a effetto serra superiori a 3 t CO₂ eq/t H₂*”;

VISTO l'accordo denominato *Operational Arrangements* (Ref. Ares (2021)7947180-22/12/2021), siglato dalla Commissione europea e lo Stato italiano il 22 dicembre 2021;

VISTA la legge 8 luglio 1986, n. 349, che ha istituito il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e che ne ha definito le funzioni;

VISTO il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55 recante “*Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri*” e, in particolare, l'articolo 2 che ha ridenominato il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in Ministero della transizione ecologica e ha attribuito allo stesso le competenze in materia di energia già a qualunque titolo esercitate dal Ministero dello sviluppo economico;

VISTO il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante “*Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei*

ministeri” e, in particolare, l’articolo 4 che ha modificato la denominazione di “*Ministero della Transizione Ecologica*” in “*Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica*”;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2022, con cui l’On. Gilberto Pichetto Fratin è stato nominato Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica;

VISTO il decreto del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica 23 gennaio 2025, n. 26, recante approvazione dell’*Atto di indirizzo sulle priorità politiche per l’anno 2025 e per il triennio 2025-2027*, ammesso alla registrazione della Corte dei conti il 5 febbraio 2025 al n. 329;

VISTO il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, recante “*Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili*”, e in particolare:

- a) l’articolo 8 che disciplina la “*Regolamentazione degli incentivi per la condivisione dell’energia*”;
- b) l’articolo 14, comma 1, lettera e), il quale prevede che con decreto del Ministro della transizione ecologica, in attuazione della misura Missione 2 (*Rivoluzione verde e Transizione ecologica*), Componente 2 (*Energia rinnovabile, idrogeno, rete e mobilità sostenibile*), Investimento 1.2 *Promozione rinnovabili per le comunità energetiche e l’auto-consumo*, sono definiti criteri e modalità per la concessione di finanziamento a tasso zero fino al 100 per cento dei costi ammissibili, per lo sviluppo delle comunità energetiche, così come definite nell’articolo 31, nei piccoli comuni attraverso la realizzazione di impianti di produzione di FER, anche abbinati a sistemi di accumulo di energia;
- c) l’articolo 30 che disciplina gli autoconsumatori di energia rinnovabile stabilendo le condizioni e le modalità con le quali un cliente finale diviene autoconsumatore di energia rinnovabile, nonché le modalità e le condizioni per divenire autoconsumatori collettivi;
- d) l’articolo 31 che definisce le comunità energetiche rinnovabili stabilendo le condizioni e le modalità al ricorrere delle quali i clienti finali hanno il diritto di organizzarsi in comunità energetiche rinnovabili;
- e) l’articolo 32 che definisce le modalità di interazione con il sistema elettrico delle configurazioni di autoconsumo e, in particolare:

1) il comma 3 il quale stabilisce che l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito ARERA) adotti i provvedimenti necessari a garantire l’attuazione delle disposizioni del Capo I, titolo IV del decreto legislativo n. 199 del 2021;

2) il comma 4 il quale prevede che fino all’adozione dei provvedimenti di cui al comma 3, continuano ad applicarsi le disposizioni adottate in attuazione dell’articolo 42-bis, comma 8, del decreto-legge 162/2019;

VISTA la nota del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del 18 gennaio 2023, prot. n. 10347, con la quale il Ministero dell’economia e delle finanze invitava il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica a voler attuare l’Investimento 1.2 *Promozione rinnovabili per le comunità energetiche e l’autoconsumo* attraverso l’erogazione di contributi a fondo perduto in luogo della concessione di finanziamenti a tasso zero fino al 100 per cento dei costi ammissibili, allo scopo di consentire il raggiungimento dei *milestone* e *target* associati;

CONSIDERATO che ad esito del richiamato processo di riprogrammazione del PNRR con la menzionata decisione di esecuzione del Consiglio ECOFIN dell’8 dicembre 2023 modificativa della decisione del 13 luglio 2021, relativa all’approvazione della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza dell’Italia, le descrizioni dell’Investimento 1.2 e dei relativi *milestone* e *target* sono state

modificate prevedendo la concessione di sovvenzioni in luogo di prestiti a tasso zero fino al 100% dei costi ammissibili come specifica modalità di finanziamento degli interventi da sostenere;

VISTA la deliberazione ARERA 727/2022/R/EEL del 27 dicembre 2022 “*Definizione, ai sensi del decreto legislativo 199/21 e del decreto legislativo 210/21, della regolazione dell’autoconsumo diffuso. Approvazione del testo integrato autoconsumo diffuso*”;

VISTO il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, recante “*Attuazione della direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, relativa a norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE, nonché’ recante disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento UE 943/2019 sul mercato interno dell’energia elettrica e del regolamento UE 941/2019 sulla preparazione ai rischi nel settore dell’energia elettrica e che abroga la direttiva 2005/89/CE*”;

VISTA la decisione della Commissione europea C(2023) 8086 final del 22 novembre 2023 con la quale la medesima Commissione ha deciso di non sollevare obiezioni nei confronti della misura di aiuto di cui al presente decreto, in quanto compatibile con il mercato interno ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c) del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea;

VISTO il decreto del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica 7 dicembre 2023, n. 414 recante: «*Individuazione di una tariffa incentivante per impianti a fonti rinnovabili inseriti in comunità energetiche rinnovabili e nelle configurazioni di autoconsumo singolo a distanza e collettivo, in attuazione del decreto legislativo 8 novembre 2021, n.199 e in attuazione della misura appartenente alla Missione 2, Componente del 2, Investimento 1.2 del PNRR.*» (nel seguito decreto 7 dicembre 2023) e, in particolare, l’articolo 8, comma 2, il quale dispone che “*Il GSE apre lo sportello per la presentazione delle richieste entro le medesime tempistiche di cui all’art. 11, comma 3. Il termine ultimo per la presentazione delle richieste è fissato al 31 marzo 2025, fatto salvo il preventivo esaurimento delle risorse disponibili individuate all’articolo 10, comma 7*”;

VISTO il decreto del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica 15 marzo 2024, n. 106 di approvazione dei corrispettivi a carico dei beneficiari, a refusione dei costi esposti dal GSE, nell’attuazione della misura M2C2 I 1.2 *Promozione rinnovabili per le comunità energetiche e l’autoconsumo* del PNRR di cui al decreto 7 dicembre 2023;

CONSIDERATO, in termini prospettici, l’attuale livello di raggiungimento del *succitato target* M2C2-47 in base alle istanze presentate per l’accesso ai contributi di cui al Titolo III del *decreto 7 dicembre 2023*, ovvero il mancato esaurimento delle risorse disponibili, nonché l’imminente chiusura dello sportello di cui all’articolo 8, comma 2 del predetto decreto;

CONSIDARATA la necessità, al fine garantire il raggiungimento *del target* M2C2-47, di dover prorogare la chiusura del summenzionato sportello e definire iniziative di potenziamento della misura, attivando altresì le opportune interlocuzioni con la Commissione europea;

RITENUTO pertanto opportuno procedere, in via prioritaria, all’adozione di un provvedimento di proroga della chiusura del summenzionato sportello, rimettendo agli esiti delle interlocuzioni con la Commissione europea l’adozione di un ulteriore atto di potenziamento della misura in questione;

VISTA la nota prot. MASE n. 36739 del 26 febbraio 2025 della Direzione generale gestione finanziaria, monitoraggio, rendicontazione e controllo (DG GEFIM) del Dipartimento dell’Unità di missione per il piano nazionale di ripresa e resilienza del Ministero dell’ambiente e della sicurezza

energetica, con la quale è stata espressa la positiva valutazione circa la coerenza programmatica e la conformità normativa al PNRR.

Decreta

Articolo unico

1. Il termine ultimo per la presentazione delle richieste di cui all'articolo 8, comma 2 del decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 7 dicembre 2023, n. 414 è prorogato al 30 novembre 2025.

2. Il presente decreto è trasmesso ai competenti Organi di controllo ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul sito istituzionale del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica www.mase.gov.it. Della sua adozione è data notizia mediante pubblicazione di avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

IL MINISTRO

On. Gilberto PICHETTO FRATIN